

**N. 4057-B**

*Errata corrige*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(D'ALEMA)**

**e dal Ministro per le politiche comunitarie**

**(LETTA)**

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

**(DINI)**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**(DILIBERTO)**

**e col Ministro del tesoro, del bilancio**

**e della programmazione economica**

**(CIAMPI)**

*(V. Stampato Camera n. 5619)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999*

*(V. Stampato n. 4057)*

*modificato dal Senato della Repubblica il 22 settembre 1999*

*(V. Stampato Camera n. 5619-B)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 dicembre 1999*

---

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999**

---

*A pagina 13, il comma 7 dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intenda sostituito dal seguente:*

«**7.** I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione **e locali**, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.».